

Convenuto: Regno del Belgio (rappresentante: T. Materne, agente)

Oggetto

Mancata adozione o comunicazione, entro il termine prescritto, delle misure necessarie per conformarsi, nella Regione vallone, all'art. 5, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (GU L 24, pag. 8) — Impianti esistenti che possono avere un'incidenza sulle emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo nonché sull'inquinamento

Dispositivo

1) Il Regno del Belgio, avendo autorizzato nella Regione vallone il funzionamento di impianti esistenti non conformi ai requisiti previsti dagli artt. 3, 7, 9, 10, 13, 14, lett. a) e b) e 15, n. 2 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, e ciò malgrado la scadenza del 30 ottobre 2007, come previsto dall'art. 5, n. 1, di suddetta direttiva, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della medesima direttiva.

2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.

(¹) GU C 220 del 12.9.2009.

Impugnazione proposta il 10 settembre 2009 dal sig. Hans Molter avverso l'ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) 12 agosto 2009, causa T-141/09, Hans Molter/Repubblica Federale di Germania

(Causa C-361/09 P)

(2010/C 113/21)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Hans Molter (rappresentante: avv. T. Damerau)

Altra parte nel procedimento: Repubblica federale di Germania

Conclusioni del ricorrente

La Corte di giustizia dell'Unione europea (Quinta Sezione), con ordinanza 5 febbraio 2010, ha respinto l'impugnazione e ha deciso che il ricorrente deve sopportare le proprie spese.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Contencioso Administrativo n. 3 de Almería (Spagna) il 2 ottobre 2009 — Águeda María Sáenz Morales/Consejería para la Igualdad y Bienestar Social

(Causa C-389/09)

(2010/C 113/22)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º3 de Almería

Parti

Ricorrente: Águeda María Sáenz Morales

Convenuto: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social

Con ordinanza 20 gennaio 2010 la Corte di giustizia (Sesta Sezione) ha dichiarato manifestamente irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Bíróság (Ungheria) il 13 gennaio 2010 — Károly Nagy/Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

(Causa C-21/10)

(2010/C 113/23)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Bíróság

Parti

Ricorrente: Károly Nagy

Convenuta: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'art. 22 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1257/1999⁽¹⁾ e l'art. 68 del regolamento (CE) della Commissione n. 817/2004 debbano essere interpretati nel senso che, nel caso di programmi specifici di gestione delle aree adibite a pascolo rientranti tra le misure agroambientali previste dall'art. 22 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1257/1999, il controllo dei dati figuranti nella banca dati ENAR [Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer, Sistema unico d'identificazione e di registrazione] in conformità all'art. 68 del regolamento (CE) n. 817/2004⁽²⁾ deve estendersi ai pagamenti di aiuti per superficie subordinati a una condizione di densità del bestiame.
- 2) Se le due disposizioni sopra menzionate possano essere interpretate nel senso che ove l'aiuto sia subordinato una condizione di densità del bestiame, ma non si tratti di pagamenti di aiuti per animali, occorre altresì applicare le verifiche incrociate del sistema integrato di gestione e di controllo.
- 3) Se le disposizioni sopra menzionate possano essere interpretate nel senso che l'autorità competente può o deve esaminare l'effettivo soddisfacimento delle condizioni di concessione degli aiuti, indipendentemente dal sistema ENAR, quando la stessa si pronuncia sulla concessione di pagamenti di aiuti per superficie.
- 4) Tenuto conto dell'interpretazione delle disposizioni sopra menzionate, quale obbligo incomba all'autorità competente in forza dell'obbligo di controllo e verifica incrociata previsto dalle citate disposizioni comunitarie. Se il controllo possa essere limitato a una mera verifica dei dati contenuti nel sistema ENAR.
- 5) Se le disposizioni sopra menzionate impongano all'autorità nazionale un obbligo di informazione per quanto riguarda le condizioni di concessione degli aiuti (come, ad esempio, la registrazione presso l'ENAR). In caso affermativo, quali debbano esserne le modalità e la portata.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1257, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160, pag. 80).

⁽²⁾ Regolamento (CE) della Commissione, 29 aprile 2004, n. 817, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (GU L 153, pag. 30).

Ricorso proposto il 20 gennaio 2010 — Commissione europea/Regno di Danimarca

(Causa C-33/10)

(2010/C 113/24)

Lingua processuale: il danese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Alcover San Pedro e H. Støvlbæk, agenti)

Convenuto: Regno di Danimarca

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che il Regno di Danimarca, non avendo adottato tutte le misure necessarie per assicurare che tutte le autorizzazioni fossero riesaminate e, se del caso, aggiornate entro il 30 ottobre 2007, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 5, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento⁽¹⁾.
- condannare il Regno di Danimarca alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'art. 5, n. 1, della direttiva impone agli Stati membri di adottare misure per attuare una procedura di autorizzazione e/o riesame per gli impianti esistenti entro il 30 ottobre 2007. Tale termine si applica senza eccezioni e, pertanto, ai sensi della direttiva, gli Stati membri non possono invocare circostanze particolari per giustificare il mancato rispetto di tale obbligo.

Non è sufficiente che in Danimarca siano state adottate misure affinché tutti i casi in sospenso quanto al soddisfacimento dell'art. 5, n. 1, della direttiva possano essere definiti entro la fine del 2009. Neppure i ritardi dovuti alla riforma comunale del 1° gennaio 2007 possono essere considerati rilevanti al fine di valutare se la Danimarca abbia rispettato gli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 5, n. 1. Il termine stabilito per mettere a norma gli impianti scadeva il 30 ottobre 2007 ed è stato comunicato agli Stati membri già con lettera del 22 settembre 2005. La Danimarca ha avuto in tal modo vari anni per adottare le misure necessarie al fine di conformarsi alla direttiva.